



Comune di Vazzola
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I ***DISPOSIZIONI GENERALI***

- Art. 01 Finalità
- Art. 02 Definizioni
- Art. 03 Disciplina del sistema sanzionatorio

TITOLO II ***TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA***

SEZIONE I *DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO II*

- Art. 04 Prerogative della Amministrazione Comunale
- Art. 05 Comportamenti vietati in via residuale

SEZIONE II *DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE*

- Art. 06 Pulizia ed igiene: obblighi
- Art. 07 Pulizia ed igiene: divieti

SEZIONE III *DEL DECORO DEGLI EDIFICI*

- Art. 08 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
- Art. 09 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
- Art. 10 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

SEZIONE IV *DEL TRATTAMENTO DEL MANTENIMENTO E DELLA CURA DEGLI ANIMALI IN AMBITO URBANO*

- Art. 11 Gli animali e la tutela dell'igiene
- Art. 12 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi
- Art. 13 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

SEZIONE V *DELLA TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO*

- Art. 14 Disposizioni generali
- Art. 15 Emissione di suoni da sorgenti temporanee, occasionali e/o non mobili
- Art. 16 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
- Art. 17 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO III

Art. 18 Servizi igienici

SEZIONE II

DISCIPLINA DI COMPENDIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 19 Produttori agricoli

Art. 20 Commercio in forma itinerante

Art. 21 Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

Art. 22 Orario di esercizio delle fonti sonore e delle attività musicali dei pubblici esercizi:
prescrizioni

Art. 23 Particolari attività di somministrazione

Art. 24 Circoli privati: prescrizioni

Art. 25 Spettacoli viaggianti

TITOLO IV SANZIONI

Art. 26 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 27 Sanzioni

TITOLO V NORME FINALI

Art. 28 Norme abrogate

Art. 29 Usi e Consuetudini

Art. 30 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Finalità**

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Il servizio di controllo ed intervento in materia di polizia Urbana ha natura amministrativa e viene svolto dal Consorzio di Polizia Locale "Piave", nonché dai dipendenti comunali, funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'autorità comunale e di accertare determinati fatti.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune" in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per "fruizione" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per "utilizzo" dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo di attività lecite, anche di carattere privato.
4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3 **Disciplina del sistema sanzionatorio**

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di polizia urbana, sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo

- procedimento ed importi stabiliti.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegua, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
 3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
 4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II

TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I

Disposizioni comuni al Titolo II

Art. 4

Prerogative della Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
2. La rimozione o il danneggiamento degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto a sanzione come pure il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio, che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica, è punito a norma del presente regolamento.

Art. 5

Comportamenti vietati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del Titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precipua autorizzazione;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle,

- attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storica-artistica;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g) lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti od altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione e salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.
 - h) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - j) mendicare in luogo pubblico.

Sezione II *Della pulizia e dell'igiene*

Art. 6 **Pulizia ed igiene: obblighi**

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti.
3. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
4. Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle strade e delle acque, i proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.
5. Le aree private o soggette a concessione devono essere tenute sgombre da erbacce od arbusti infestanti in modo da non creare riparo e sviluppo per insetti, ratti o rettili che possono risultare molesti, dannosi o pericolosi per l'igiene e la salute;
6. Anche le aree private urbane e quelle extraurbane che non ne abbiano le caratteristiche naturali devono essere bonificate da pozze d'acqua o acquitrini che possono essere fonte di sviluppo per

zanzare od altri insetti.

7. Il responsabile del servizio di competenza, con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 7

Pulizia ed igiene:divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti;
 - b) compiere, in luogo, o in vista del pubblico decoro, azioni che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - f) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
 - h) sversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - i) compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 - j) gettare al basso delle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Sezione III

Del decoro degli edifici

Art. 8

Decoro e sicurezza dei fabbricati:obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

Art. 9

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. E' vietata la collocazione di tende esterne senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine di negozi e pubblici esercizi; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
3. E' vietato stendere il bucato o appendere indumenti di qualsiasi tipo sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni.
4. E' altresì vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passeggi e nei giardini pubblici.

Art. 10

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) cogliere erbe e fiori;
 - b) salire sugli alberi;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;
 - g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell' autorità competente;
 - h) condurre a pascolo animali;
 - i) è vietato di bivaccare o di occupare sedili se non a scopo di riposo;

Sezione IV

Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Art. 11

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'articolo 4 del D.Lgs. n.285/1992, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.
2. E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. E' vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità.
4. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità

pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Art. 12

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
2. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio e far indossare la museruola agli animali di media e grossa taglia o appartenenti a razze notoriamente aggressive ;
3. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22.00 alle ore 08.00, la pubblica o privata quiete.

Art. 13

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, cani possono essere lasciati liberi, purchè nelle condizioni definite dal precedente articolo, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. la detenzione di cani deve prendere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
4. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Sezione V

Della tutela della quiete e del riposo

Art. 14

Disposizioni generali

1. Vengono salvaguardati l'occupazione ed il riposo dei cittadini dai rumori molesti.
2. Per questo motivo, nel centro abitato delimitato in conformità al D.Lgs. n.285/1992, i mestieri rumorosi non possono aver luogo prima delle ore 8.00 del mattino, dalle 13.00 alle 15.00 e dopo le ore 19.00 invernali e 20.00 estive.
3. Dopo le ore 23 è vietato per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Art. 15

Emissione di suoni da sorgenti temporanee, occasionali e/o non mobili.

1. L'impiego delle macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito, in tutto il centro abitato, secondo l'orario stabilito dall'art. 14.
2. In occasione di feste, sagre, fiere od altre manifestazioni pubbliche le emissioni sonore non possono comunque cominciare prima delle ore 8.00 e devono avere termine alle ore 2.00 nelle giornate di Sabato o prefestivi ed alle ore 01.00 nelle altre giornate. Dalle ore 24.00 musiche ed emissioni sonore devono comunque essere ridotte di volume.
3. Giostre e spettacoli viaggianti posti all'interno dei centri abitati devono ridurre il volume delle emissioni alle ore 23.00 e cessarlo completamente alle ore 24.00.

Art. 16

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini;
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 08.00 e dovranno terminare entro le ore 20.00; gli stessi andranno sospesi dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 17

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun

caso, superare i quindici minuti.

TITOLO III DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sezione I Disposizioni comuni al titolo III

Art.18 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Sezione II Disciplina di compendio delle attività commerciali

Art. 19 Produttori agricoli

1. La vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli va fatta esclusivamente nelle seguenti forme:
 - a) in area privata;
 - b) in area pubblica, su posteggio definito in apposite aree;
 - c) su area pubblica, in forma itinerante;

Art. 20 Commercio in forma itinerante

1. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai

competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Sono inoltre interdette al commercio itinerante, aree e luoghi il cui posizionamento dei mezzi adibiti alla vendita, costituisce intralcio alla visibilità e alla circolazione stradale.

Art. 21

Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, osservano gli orari degli esercizi di somministrazione di cui all'art. 18, comma 1 lett. a) della L.R. 29/2007, come previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima L.R.
E' vietata la consumazione sul posto e l'allestimento di zone attrezzate per il consumo dei prodotti.
2. Gli artigiani del settore non alimentare che vendono i beni di propria produzione nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, individuano l'orario di vendita all'interno della stessa fascia oraria degli esercizi di vendita al dettaglio di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 22

Orario di esercizio delle fonti sonore e delle attività musicali dei pubblici esercizi: prescrizioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa del settore, nei locali pubblici o nei circoli privati, il volume delle sorgenti sonore, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili), che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativi deve essere contenuto in maniera tale da consentire la corretta audizione limitatamente ai locali dell'esercizio e da non essere di disturbo all'esterno dei locali dell'esercizio stesso. Il suono deve essere ridotto dopo le ore 23.00 e le manifestazioni musicali devono cessare entro le ore 24.00, salvo precise deroghe.
2. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto di norme igienico sanitarie e della sorvegliabilità, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione. Le fonti sonore, interne od esterne ai locali, devono rispettare quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per gli orari, dall'art. 31 della L.R. 29/2007, nonché dall'ordinanza del Sindaco in materia di orari ed attività accessorie ai Pubblici Esercizi.
3. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, durante l'orario di apertura dello stesso.

Art. 23

Particolari attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione, svolta in strutture private o pubbliche a mezzo di società di catering, in occasione di meeting, convegni o altre riunioni, private e pubbliche, è soggetta alla mera autorizzazione sanitaria dei locali e delle strutture nonché alla certificazione di

prevenzione incendi, ove la struttura ricettiva sia destinata ad ospitare un numero di persone superiore alle 100 unità.

2. Ai pubblici esercizi insediati sulle aree pubbliche o verdi, nonché durante lo svolgimento di sagre, fiere o manifestazioni temporanee, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art. 24

Circoli privati: prescrizioni

1. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 25

Spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggianti può avvenire solo previa richiesta formale e su aree autorizzate dal Comune.

TITOLO IV

Sanzioni

Art. 26

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando incorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art 27

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente Titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge n.689/1981 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
3. In tutte i casi di violazioni contemplate dal presente regolamento, salvo quando esplicitamente disposto, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

4. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
5. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO V

Norme Finali

Art. 28

Norme abrogate

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intende abrogato il regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione n. 688 del 26 marzo 1933 modificato con delibera consiliare n.41 del 21 ottobre 1954.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 29

Usi e Consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle Leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento, si applicano gli usi e consuetudini locali

Art. 30

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ai sensi dell'art. 77 dello statuto comunale.